

(N. 1903)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1957 (V. Stampato N. 2114)*

d'iniziativa dei Deputati **GOTELLI** Angela, **BADALONI** Maria, **PASTORE**, **PENAZZATO**, **MONTINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 MARZO 1957

Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale  
delle Nazioni Unite per l'infanzia (U. N. I. C. E. F.)

### Art. 1.

È autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.-C.E.F.).

### Art. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1957-1958, a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.